



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE, DELL'ICI E DELL'IMU

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2001

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2004
(art. 31 bis)**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 17.12.2007
(art. 11 comma 5)**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26.11.2008
(art. 3 comma 1 – art. 8 titolo – art. 11 comma 1
art. 26 comma 6 – art. 34 commi 3 e 4)**

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2012

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art.1 Oggetto del regolamento

CAPO I

Entrate in generale

Art.2 Definizione delle entrate

Art.3 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

Art.4 Soggetti responsabili delle entrate

Art.5 Attività di verifica e di controllo

Art.6 Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

Art.7 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Art.8 Errori formali

Art.9 Forme di riscossione volontaria

Art.10 Forme di riscossione coattiva

Art.11 Valore minimo e spese di notifica

CAPO II

Compensazione

Art.12 Estinzione per compensazione

Art.13 Effetti della compensazione

Art.14 Modalità applicative della compensazione

Art.15 Compensazione di più debiti

Art.16 Rinvio

CAPO III

Accertamento con adesione

Art.17 Definizione

Art.18 Procedimento d'ufficio

Art.19 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art.20 Atto di accertamento con adesione

Art.21 Perfezionamento dell'adesione

Art.22 Effetti della definizione

Art.23 Riduzione della sanzione

Art.24 Mancato pagamento entro i termini

CAPO IV
Tutela del contribuente

- Art.25 Autotutela
- Art.26 Interpello del contribuente
- Art.27 Rimissione dei termini
- Art.28 Garante del contribuente

TITOLO II
Imposta comunale sugli immobili – *Imposta Municipale Propria*

CAPO I
Definizioni e specificazioni attinenti ai presupposti di imposta

- ~~Art.29 Abitazione principale~~
- ~~Art.30 Pertinenze~~

CAPO II
Modalità di versamento

- ~~Art.31 Versamenti congiunti~~
- ~~Art.31 bis Forme di versamento~~

CAPO III
Esenzioni e agevolazioni

- ~~Art.32 Esenzioni immobili enti pubblici non economici – precisazioni~~
- ~~Art.33 Agevolazione per terreni considerati non fabbricabili~~
- ~~Art.34 Riduzioni per fabbricati inagibili~~

CAPO IV
Altre disposizioni

- Art.35 Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree
- Art.36 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento emanato nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997, realizza l'autonomia organizzativa dell'ente in materia di entrate e in particolare dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente.

CAPO I

ENTRATE IN GENERALE

ART. 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie tutte quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione dell'organo competente a norma di legge entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata idonea copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono. Rimangono di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione di nuove aliquote, di nuove tariffe o di nuovi canoni.

ART. 4
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

ART. 5
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistano prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con il piano esecutivo di gestione o con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso. In particolare:
- Le operazioni di liquidazione ed accertamento vengono effettuate sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;
 - La liquidazione degli anni pregressi d'imposta rispetto a quello di entrata in vigore del presente regolamento viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
 - L'ufficio può in ogni momento, su richiesta del contribuente, correggere gli eventuali errori o dimenticanze;
 - Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera e) n.5, del D.Lgs. 15/12/97, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
 - La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

ART. 6

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione è cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali è previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo deve avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali è cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti con modalità idonee a dare la massima pubblicità

ART. 7
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo dei messi comunali o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART. 8
ERRORI FORMALI
(art. 6, comma 5 bis, D. LGS. 472/97)

1. Ai fini della loro sanzionabilità le violazioni formali si distinguono come segue:
 - Violazioni formali che non incidono sui controlli
 - Violazioni formali che incidono sui controlli
2. Per le prime gli Uffici non irrogano nessuna sanzione, indipendentemente dal comportamento tenuto dal contribuente.
3. Le seconde rimangono sanzionabili finché il contribuente non operi la regolarizzazione; se rilevante successivamente alla regolarizzazione non sono comunque sanzionabili.

ART. 9
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità.
2. È ammessa la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici. In particolare, in aggiunta del pagamento tramite il concessionario della riscossione, i versamenti delle entrate tributarie possono essere effettuati sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.
3. Le concrete modalità attuative da seguire per i versamenti vengono determinate dal funzionario responsabile dell'entrata e attengono alle sue competenze gestionali.
4. Tali modalità attuative divengono, pertanto, esecutive, dopo quindici giorni dalla pubblicazione della determinazione che le prevede e disciplina.

ART. 10
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 27 settembre 1973, n. 602, modificato con DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
2. A tal fine trovano applicazione gli articoli 66 e 69 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione all'opportunità e della convenienza economica.

ART. 11
VALORE MINIMO E SPESE DI NOTIFICA
(I.8 MAGGIO 1998 N°146 ARTT.16 E DPR 16 APRILE 1999 N°129)

1. Non si dà luogo alle procedure di accertamento o liquidazione, alla riscossione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari relativi ai tributi e/o imposte crediti di ogni specie comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di Euro 16,52.
2. Per i crediti tributari tale importo deve essere determinato per ogni singolo periodo di imposta.

3. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1, si da luogo alle procedure di accertamento o liquidazione e alla riscossione a ruolo per l'intero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli oneri di versamento concernenti il medesimo tributo, la medesima tariffa o il medesimo canone.
5. L'importo minimo, sia per effettuare i versamenti dei tributi comunali sia per richiedere rimborso, è pari a € 5,00. I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore o pari a € 5,00. I Responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero né di rimborso quando il credito o il debito dell'Ente risulti pari o inferiore al limite soprariportato. E' tuttavia possibile non procedere al recupero di un credito qualora il costo dello stesso venga valutato dal Responsabile di Servizio competente come eccessivo rispetto alla somma da recuperare. Tale valutazione deve espressamente risultare nella motivazione dell'atto di rinuncia al recupero.

CAPO II COMPENSAZIONE

ART.12 ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE

1. Se il cittadino è al contempo debitore e creditore verso l'Amministrazione, il debito nei confronti del comune può estinguersi anche per compensazione.
La compensazione può avvenire tra crediti e debiti di uguale natura (tributario o patrimoniale) o anche di natura diversa (tributaria e patrimoniale).
Se i reciproci crediti/debiti sono di importo differente, gli stessi si estinguono per le quantità corrispondenti.
Nel calcolo dell'ammontare del credito si tiene conto anche di sanzioni e interessi.
Per aversi compensazione il credito verso l'amministrazione deve essere stato oggetto di accertamento definitivo.
La compensazione può aversi indipendentemente dall'anno di maturazione dei reciproci crediti.

ART.13 EFFETTI DELLA COMPENSAZIONE (Art.1242 e 1244 C.C.)

1. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non che compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
La dilazione concessa gratuitamente non è di ostacolo alla compensazione

ART.14
MODALITA' APPLICATIVE DELLA COMPENSAZIONE

1. La compensazione può essere chiesta dalla parte interessata o proposta d'ufficio.
In questo caso al contribuente andrà comunicato un atto contenente gli estremi dei reciproci crediti, individuati nel loro ammontare, eventualmente comprensivo di sanzioni e interessi, e indicante la data di formazione e gli estremi dell'atto di accantonamento ed il termine per accettare o respingere la compensazione.
Tale termine non può essere inferiore a 15 giorni.
La mancata risposta all'istanza di compensazione da parte dell'Ufficio nel termine indicato nell'istanza stessa, viene considerata accettazione tacita.
Il contribuente può accettare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente, rimanendo salvi i suoi diritti di contestazione sulla restante parte.
L'accettazione dell'istanza di compensazione comporta acquiescenza su proprio debito.

ART.15
COMPENSAZIONE DI PIU' DEBITI
(ART.1252 C.C.)

1. E' possibile compensare un numero illimitato di debiti fino a concorrenza con il proprio credito.
Se i debiti sono più di uno l'istanza di compensazione deve indicare quali si intendono compensare, e gli effetti della compensazione si produrranno esclusivamente per questi ultimi.

ART.16
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel vigente regolamento, si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli art.1241-1252 del C.C.

CAPO III
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(D.Lgs 19 giugno 1997, n°218)

ART. 17
DEFINIZIONE

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre il ricorso al contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
4. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. Per il ricorso con accertamento con adesione si deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rapporto tra i costi ed i benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile delle imposte.

ART. 18
PROCEDIMENTO D'UFFICIO

1. Il funzionario responsabile, effettuate le valutazioni di cui al punto precedente, invia al contribuente invito a comparire, entro 30 giorni, per definire l'accertamento con adesione, indicando la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

ART. 19
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente comma, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile dell'imposta.

ART. 20
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 21
PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
4. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse dilatorio ragguagliato al vigente tasso legale.
5. L'ufficio richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

ART. 22
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.

ART. 23
RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

ART. 24
MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI

1. Qualora il contribuente risulti inadempiente, decorsi i termini definiti al precedente articolo, previa diffida ad adempiere entro un termine di 10 giorni, verranno applicate d'ufficio le norme relative alla riscossione coattiva con conseguente iscrizione a ruolo.

CAPO IV
TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART. 25
AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di atti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un riesame delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno costituito presupposto dell'atto medesimo.
2. Il provvedimento di autotutela dell'amministrazione, debitamente motivato, va notificato al destinatario dell'atto.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede ad adottare atto di autotutela nel caso di palese illegittimità ed in particolare nei seguenti casi:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Non è consentito ricorso all'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame da parte dell'Avvocatura del Comune:
 - a) del grado di probabilità di soccombenza del Comune;
 - b) del valore della lite;
 - c) del raffronto tra la pretesa tributaria in contestazione e l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - c) della giurisprudenza formatasi in materia.
5. Qualora dall'esame di cui al primo comma emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, accertato l'interesse del Comune all'esercizio dell'autotutela, annulla in tutto o in parte, il provvedimento contestato, dandone comunicazione al contribuente.

ART. 26
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
(L.27 luglio 2000 n.212)
(D.M. 26 aprile 2001)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 60 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'istanza di interpello deve essere formulata indicando la soluzione o il comportamento proposti.
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente (silenzio-assenso). Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio,

emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. L'istanza-interpello può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Contribuente o suo rappresentante legale;
- Soggetti terzi obbligati per legge agli adempimenti per contro del contribuente.

L'istanza-interpello può essere presentata anche dal consulente fiscale, indicando il contribuente nell'interesse del quale si propone interpello.

5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

6. L'ufficio ha la possibilità di rivedere la propria risposta anche dopo avere risposto favorevolmente al contribuente e potrà rispondere anche successivamente al maturare del silenzio-assenso. In questo caso sono comunque inapplicabili le relative sanzioni e se il cambiamento di interpretazione avviene dopo che il contribuente ha perfezionato il comportamento prospettato nell'istanza l'ufficio non potrà procedere al recupero del tributo eventualmente rimasto inevaso.

7. La competenza a pronunciarsi sull'interpello spetta al Responsabile del tributo, il quale con propria determinazione può prevedere un modulo per la presentazione dell'istanza.

ART. 27
RIEMMISSIONE DEI TERMINI
(L.27 luglio 2000 n.212)

1. Il Sindaco, con decreto da pubblicare all'albo pretorio, riemette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

ART. 28
GARANTE DEL CONTRIBUENTE
(L.27 luglio 2000 n.212)

1. Sono deferite al difensore civico le funzioni di garante del contribuente. Il difensore civico, nella veste di garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato rivolge richiesta di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 30 giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico può rivolgere raccomandazioni agli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi. Della sua attività redige una relazione entro il mese di maggio di ogni anno.

TITOLO II
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -(I.C.I.)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU)

CAPO I

DEFINIZIONE ESPECIFICAZIONI ATTINENTI AI PRESUPPOSTI DI IMPOSTA

ABROGATI ARTT. 29 – 30 CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.4 DEL 08.02.2012

CAPO II

MODALITA' DI VERSAMENTO

ABROGATI ARTT. 31 – 31BIS CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 08.02.2012

CAPO III

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ABROGATI ARTT. 32 – 33 – 34 CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 08.02.2012

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 35

RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DELLE AREE

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente – anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata – non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti.

ART. 36

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento potrà determinare (periodicamente e per zone omogenee) i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. I valori stabiliti avranno validità anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Non si farà luogo ad accertamento in merito al valore dell'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.
3. (abrogato)
4. Qualora il contribuente dichiarerà ai fini I.C.I. e/o ai fini IMU il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati in base al comma 1, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata.